Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2303

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

19/03/2018 - 12:53

Indice

1. DDL S. 2303 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2303 4

1. DDL S. 2303 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2303
XVII Legislatura

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

---

Iter
31 marzo 2016: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.2303 ritirato

Iniziativa Parlamentare
Mauro Maria Marino (PD)
Cofirmatari
Stefano Lepri (PD), **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (PD), **Vincenzo Cuomo** (PD), **Mauro Del Barba** (PD), **Stefano Esposito** (PD), **Nicoletta Favero** (PD), **Francesco Giacobbe** (PD), **Claudio Micheloni** (PD), **Claudio Moscardelli** (PD), **Pamela Giacoma Giovanna Orru'** (PD), **Giorgio Pagliari** (PD), **Stefania Pezzopane** (PD), **Roberto Ruta** (PD), **Francesco Scalia** (PD), **Maria Spilabotte** (PD)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **23 marzo 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 600 del 30 marzo 2016.
Classificazione TESEO
PERSONALE MILITARE , PERSONALE DI POLIZIA , TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO , CADUTI E FERITI PER SERVIZIO , LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2303

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2303

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Mauro Maria MARINO** , **LEPRI** , **CUCCA** , **CUOMO** , **DEL BARBA** , **Stefano ESPOSITO** , **FAVERO** , **GIACOBBE** , **MICHELONI** , **MOSCARDELLI** , **ORRÙ** , **PAGLIARI** , **PEZZOPANE** , **RUTA** , **SCALIA** e **SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016(*)

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è spesso impiegato in condizioni disagiate, di forte pericolo e con un elevato tasso di *stress*. In alcuni casi, tale personale svolge il proprio compito anche per lunghi periodi lontano dall'Italia, in condizioni estreme ed altamente usuranti. Il rischio della propria incolumità connesso con l'espletamento del servizio non è una eccezione ma costituisce, quasi sempre, la normalità per una larga maggioranza del personale. Condizioni di impiego rischiose e usuranti presuppongono il costante possesso di particolari idoneità ed il mantenimento di *standard* di efficienza operativa; allo stesso tempo la perdita dei predetti requisiti espone il soggetto ad un'automatica esclusione dai ruoli, con conseguente frustrazione delle aspettative maturate nel corso degli anni.

Nonostante tale situazione, permane nel nostro ordinamento una grave sperequazione tra questi soggetti rispetto al trattamento previdenziale e risarcitorio riservato agli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Nel nostro ordinamento, infatti, si continua a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio, un'esenzione, anche parziale dall'imposizione fiscale (ad esempio riferita all'integrazione del 10 per cento sulla pensione retributiva o contributiva).

Il disegno di legge in esame è finalizzato, pertanto, a rimuovere tali disparità riconoscendo specifici benefici in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio che non siano suscettibili di miglioramento.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non recuperabili e che abbiano raggiunto l'anzianità minima (15 o 20 anni di servizio effettivo a seconda del grado) è riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio oltre ad un trattamento economico risarcitorio. Tale trattamento è esente da imposte ed è reversibile. Per il personale che non abbia raggiunto la predetta anzianità minima e che si trovi nelle suddette condizioni di infermità o lesioni, è attribuito invece un trattamento economico risarcitorio calcolato sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza e rapportato al grado di infermità accertata.

La determinazione dell'invalidità per il predetto personale è effettuata applicando il valore più

favorevole tra quello determinato secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quello di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con l'articolo 2, si introducono alcuni miglioramenti all'ammontare delle pensioni corrisposte al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento. A tal fine, viene stabilito che l'importo in pagamento del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è corrisposto al personale con trattamento pensionistico antecedente al 1º gennaio 2014, nella misura del 30 per cento dal 1º gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1º gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1º gennaio 2019.

Infine, con l'articolo 3 si prevede, al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, l'istituzione di una specifica commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale per la determinazione e riclassificazione delle patologie con lo scopo di riduzione e di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

L'articolo 4 reca, infine, la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico e risarcitorio)

1. Al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che non siano suscettibili di miglioramento e che abbiano raggiunto l'anzianità minima indicata dal primo comma dell'articolo 52 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio oltre ad un trattamento economico risarcitorio.

2. Il trattamento di cui al comma 1, esente da imposte e reversibile, è calcolato sullo stipendio base annuo della categoria di appartenenza e in proporzione al grado d'invalidità accertata.

3. Al personale di cui al comma 1, che non abbia raggiunto l'anzianità minima indicata dall'articolo 52, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che si trovi nelle condizioni di infermità o lesioni di cui al comma 1 della presente legge, è attribuito un trattamento previdenziale risarcitorio, esente da imposte e reversibile, calcolato sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza, qualora le infermità siano ascrivibili alla prima categoria e pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento nei casi di ascrizione, rispettivamente, alle categorie seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava.

4. La determinazione dell'invalidità di cui ai commi 1 e 3 è effettuata applicando il valore più favorevole tra quello determinato secondo i criteri stabiliti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quello di cui alle tabelle annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

5. Per i casi sopra citati continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assegni accessori di cui al titolo VI della parte prima del decreto del Presidente delia Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.

Art. 2.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Fatto salvo, se più favorevole, l'importo in pagamento del trattamento pensionistico privilegiato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i criteri e i

miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono corrisposti al personale con trattamento pensionistico antecedente al 1º gennaio 2014, nella misura del 30 per cento dal 1º gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1º gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1º gennaio 2019.

Art. 3.

(Commissione per la revisione delle invalidità e delle lesioni)

1. Al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, una specifica Commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale per la determinazione e riclassificazione delle patologie, con lo scopo di ridurre e di semplificare gli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro a per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017, a 32 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.